

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente " si rende necessaria per attuare la legge 11 agosto 2003, n. 218 recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente".

A seguito dell'entrata in vigore della legge statale in questione il 16 dicembre 2003 la Regione, in attesa di emanare la legge regionale attuativa, aveva inizialmente fornito solo indicazioni ed istruzioni operative con lettere circolari indirizzate, tra il 2006 ed il 2008, ai Comuni che all'epoca rilasciavano alle imprese richiedenti le autorizzazioni per il noleggio autobus con conducente in un regime di contingentamento, previa verifica da parte delle Province, all'epoca titolari della funzione.

La principale innovazione della legge 218/2003 è stata la completa liberalizzazione dell'esercizio del noleggio con conducente autobus. L'autorizzazione poteva pertanto essere rilasciata dai Comuni senza alcun limite numerico previa verifica dei requisiti dell'impresa richiedente previsti dalla normativa statale vigente.

Data l'assenza di una normativa regionale, attualmente i Comuni marchigiani rilasciano le autorizzazioni in questione applicando le seguenti normative:

- decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 recante "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" (limitatamente alle disposizioni ancora applicabili);
- legge 11 agosto 2003, n. 218 recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";
- regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
- decreto 25 novembre 2011 recante "Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio".

Le imprese devono richiedere ed ottenere dalla Motorizzazione civile l'iscrizione al Registro elettronico nazionale (REN) e l'autorizzazione per esercitare l'attività di trasportatore su strada merci e passeggeri e poi ottenere l'autorizzazione per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. A titolo informativo, da verifica on line del REN, risulterebbero registrate nella regione Marche circa 140 imprese tra società ed imprese individuali per il trasporto passeggeri autobus, che operano in un regime liberalizzato.

A seguito dell'approvazione da parte dello Stato della legge 218/2003 è pertanto necessario che la Regione dia attuazione alla legge statale al fine di colmare tale lacuna normativa e per stabilire uniformità nel territorio regionale circa l'esercizio dell'attività amministrativa.

Ai sensi della legge 241/1990, si prevede che per l'avvio e l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente l'impresa presenti una segnalazione di inizio attività al SUAP del Comune dove ha la sede o la principale organizzazione aziendale.

Vengono stabiliti i requisiti per lo svolgimento dell'attività di noleggio autobus con conducente ed è istituito il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente.

Sono determinate le sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse ed i casi in cui è consentito procedere alla sospensione o al divieto di prosecuzione dell'attività, in base al d.m. 11 marzo 2004 recante "Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'art. 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218".

Inoltre viene previsto che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le imprese che a tale data già esercitano l'attività di noleggio di autobus con conducente devono presentare al SUAP una nuova SCIA. Decorso inutilmente il termine sopra indicato i titoli abilitativi precedenti cessano di avere efficacia.

Infine si prevede l'abrogazione della lettera h) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) che è una disposizione superata con la legge 218/2003 che ha liberalizzato il settore del noleggio autobus con conducente.

In merito al rispetto degli articoli 15 e 16 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, si rappresenta che la normativa regionale proposta, nel rispetto della legge statale 11 agosto 2003, n. 218 che ha liberalizzato il settore del noleggio autobus con conducente, non introduce nessuna restrizione quantitativa o territoriale, né pone obblighi o requisiti discriminatori per avviare l'attività di noleggio autobus con conducente.

Il testo della proposta di legge in questione, come suggerito dal Comitato tecnico per la legislazione della Regione, è stato altresì oggetto di un confronto preventivo con le strutture ministeriali competenti ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2023, recante "Esame delle leggi delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle questioni di legittimità costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione. Razionalizzazione dell'attività istruttoria del Governo".

Dal riscontro da parte del Dipartimento affari regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri non emergono osservazioni sul testo normativo.

La proposta di legge nei suoi diversi articoli attua i precedenti punti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria esistente. Di seguito la sintesi dell'articolato proposto.

L'articolo 1 (Oggetto) definisce l'oggetto della legge ovvero la disciplina dell'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante servizi di noleggio di autobus con conducente ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE), e della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

L'articolo 2 (Requisiti per l'esercizio dell'attività) stabilisce i requisiti che l'impresa deve avere per svolgere l'attività di noleggio con conducente di autobus ovvero:

- il possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada ed essere iscritta al REN;
- avere la disponibilità di uno o più autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio previste dalla normativa europea e statale vigente in materia;
- disporre di aree adeguate destinate al rimessaggio degli autobus rispetto alla disponibilità dei mezzi in dotazione;
- disporre di personale da adibire alla qualifica di conducente.

L'articolo 3 (Avvio dell'attività) prevede che l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio autobus con conducente è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al SUAP del

Comune in cui detta impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale. Si prevede inoltre che qualora l'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) 1071/2009 e l'iscrizione al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) non siano state già conseguite, l'impresa presenta la SCIA ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 241/1990 corredata della relativa istanza di autorizzazione. In tal caso l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di persone e all'iscrizione al REN.

L'articolo 4 (Variazioni) prevede che le imprese che esercitano l'attività di trasporto di viaggiatori mediante servizi di noleggio di autobus con conducente sono tenute a comunicare al SUAP, entro quindici giorni, ogni variazione di quanto dichiarato nella SCIA, anche ai fini dell'aggiornamento del registro regionale.

L'articolo 5 (Registro regionale) prevede l'istituzione del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori su strada mediante noleggio di autobus con conducente presso la struttura organizzativa regionale competente che provvede alla sua tenuta ed all'invio annuale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'elenco delle imprese esercenti l'attività di noleggio autobus con conducente, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici come previsto dalla legge 218/2003.

L'articolo 6 (Sanzioni amministrative) stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle imprese che pongono in essere violazioni concernenti la regolarità del servizio e la regolarità della documentazione a bordo degli autobus impiegati. Le sanzioni vanno da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 2.000,00 secondo quanto previsto dal d.m. 11 marzo 2004 recante "Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'art. 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218".

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Comuni ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), e sono comunicate al SUAP per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 7.

L'articolo 7 (Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività) prevede le eventuali ulteriori sanzioni amministrative non pecuniarie che possono essere applicate dal SUAP e che comportano la sospensione dell'attività o il divieto di prosecuzione della stessa. Anche in questo caso le sanzioni sono determinate ai sensi del d.m. 11 marzo 2004.

L'articolo 8 (Invarianza finanziaria) prevede che dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e che alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9 (Disposizioni transitorie e finali) stabilisce in particolare che la Giunta regionale determina le modalità di tenuta del registro regionale e disciplina le modalità di accertamento periodico della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente. Può definire moduli standardizzati per la SCIA che le imprese devono presentare ai SUAP, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126. Inoltre sono determinate le modalità e le procedure per il passaggio dal regime attuale di autorizzazione comunale a quello stabilito dalla presente proposta di legge in attuazione della legge 218/2003. Precisamente si ritiene congruo il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge per la presentazione ai SUAP dei Comuni della SCIA prevista da parte delle aziende operanti quindi già titolari di autorizzazioni comunali di noleggio di autobus. Tale termine è perentorio in quanto alla scadenza è previsto che i titoli abilitativi precedenti perdano efficacia. Infine, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si rinvia alle norme applicabili di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.

L'articolo 10 (Abrogazione) prevede l'abrogazione della lettera h) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche). Tale disposizione prevede che era di competenza della Provincia (ora della

Regione, con il passaggio delle funzioni in materia di trasporto, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13) l'autorizzazione ai Comuni per il rilascio delle licenze per l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus. Tale disposizione era di fatto superata con la legge 218/2003 che ha liberalizzato il settore.

Implicazioni organizzative

Si attesta l'invarianza organizzativa in quanto le attività verranno svolte con le risorse organizzative e strumentali dell'Ente.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

La presente proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente" si rende necessaria per attuare la legge 11 agosto 2003, n. 218 recante "*Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente*".

La legge 218/2003 inquadra l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. A tale attività possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale ovvero prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza, secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato. Oltre a fissare i principi e le norme generali a tutela della concorrenza, la legge individua come finalità specifiche da perseguire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone, la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali e la tutela delle condizioni di lavoro.

Il servizio di noleggio di autobus con conducente è definito come servizio di trasporto di viaggiatori effettuato da una impresa in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, con veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente, per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti. Il servizio deve quindi avvenire con la preventiva definizione sia del periodo di effettuazione sia della durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio.

A seguito dell'entrata in vigore della legge statale in questione il 16 dicembre 2003 la Regione Marche, in attesa di emanare la legge regionale attuativa, aveva inizialmente fornito solo indicazioni ed istruzioni operative con lettere circolari indirizzate, tra il 2006 ed il 2008, ai Comuni che all'epoca rilasciavano alle imprese richiedenti le autorizzazioni per il noleggio autobus con conducente in un regime di contingentamento, previa verifica da parte delle Province, all'epoca titolari della funzione. La principale innovazione della legge 218/2003 è stata la completa liberalizzazione dell'esercizio del noleggio con conducente autobus. L'autorizzazione poteva pertanto essere rilasciata dai Comuni senza alcun limite numerico previa verifica dei requisiti dell'impresa richiedente previsti dalla normativa statale vigente.

Data l'assenza di una normativa regionale, attualmente i Comuni marchigiani rilasciano le autorizzazioni in questione applicando le seguenti normative:

- decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 recante "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" (limitatamente alle disposizioni ancora applicabili);
- legge 11 agosto 2003, n. 218 recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";
- regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
- decreto 25 novembre 2011 recante "Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio".

Le imprese devono richiedere ed ottenere dalla Motorizzazione civile l'iscrizione al Registro elettronico nazionale (REN) e l'autorizzazione per esercitare l'attività di trasportatore su strada merci e passeggeri e poi ottenere l'autorizzazione per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. A titolo informativo, da verifica on line del REN, risulterebbero

registrate nella regione Marche circa 140 imprese tra società ed imprese individuali per il trasporto passeggeri autobus, che operano in un regime liberalizzato.

A seguito dell'approvazione da parte dello Stato della legge 218/2003 è pertanto necessario che la Regione dia attuazione alla legge statale al fine di colmare tale lacuna normativa e per stabilire uniformità nel territorio regionale circa l'esercizio dell'attività amministrativa.

La nuova proposta di legge regionale, ai sensi della legge 241/1990, prevede che per l'avvio e l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente un'impresa presenti una segnalazione certificata di inizio attività al SUAP del Comune dove ha la sede o la principale organizzazione aziendale.

Vengono stabiliti i requisiti per lo svolgimento dell'attività di noleggio autobus con conducente ed è istituito il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente. Sono determinate le sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse in base al d.m. 11 marzo 2004 recante "Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'art. 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218", che saranno introitate dai Comuni, nonché i casi di sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività di noleggio con conducente.

Inoltre viene previsto che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le imprese che a tale data già esercitano l'attività di noleggio di autobus con conducente devono presentare al SUAP una nuova SCIA. Decorso inutilmente il termine sopra indicato i titoli abilitativi precedenti cessano di avere efficacia.

Infine si prevede l'abrogazione della lettera h) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) che è una disposizione superata con la legge 218/2003 che ha liberalizzato il settore del noleggio autobus con conducente.

In merito al rispetto degli articoli 15 e 16 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, si rappresenta che la normativa regionale proposta, nel rispetto della legge statale 11 agosto 2003, n. 218 che ha liberalizzato il settore del noleggio autobus con conducente, non introduce nessuna restrizione quantitativa o territoriale, né pone obblighi o requisiti discriminatori per avviare l'attività di noleggio autobus con conducente.

La proposta di legge nei suoi diversi articoli attua i precedenti punti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria esistente. In sintesi l'articolato proposto prevede:

Art. 1 (Oggetto)

L'articolo definisce l'oggetto della legge ovvero la disciplina dell'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante servizi di noleggio di autobus con conducente ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE), e della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Questo articolo ha natura ordinamentale.

Art. 2 (Requisiti per l'esercizio dell'attività)

L'articolo stabilisce i requisiti che l'impresa deve avere per svolgere l'attività di noleggio con conducente di autobus ovvero:

- a) il possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) 1071/2009 e l'iscrizione al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) di cui all'articolo 16 del regolamento medesimo;
- b) la disponibilità di uno o più autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio previste dalla normativa europea e statale vigente in materia;

- c) disporre di aree adeguate destinate al rimessaggio degli autobus rispetto alla disponibilità dei mezzi in dotazione;
- d) disporre di personale da adibire alla qualifica di conducente.

Questo articolo ha natura ordinamentale.

Art. 3 (Avvio dell'attività)

L'articolo prevede che l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio autobus con conducente è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al SUAP del Comune in cui detta impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale. Si prevede inoltre che qualora l'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) 1071/2009 e iscrizione al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) non siano state già conseguite, l'impresa presenta la SCIA ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 241/1990 corredata della relativa istanza di autorizzazione. In tal caso l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di persone e all'iscrizione al REN.

Questo articolo ha natura ordinamentale. Si attesta anche l'invarianza finanziaria ed organizzativa a carico delle Amministrazioni comunali in quanto le funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge sono già attualmente espletate dai SUAP dei Comuni.

Art. 4 (Variazioni)

L'articolo prevede che le imprese che esercitano l'attività di trasporto di viaggiatori mediante servizi di noleggio di autobus con conducente sono tenute a comunicare al SUAP, entro quindici giorni, ogni variazione di quanto dichiarato nella SCIA, anche ai fini dell'aggiornamento del registro regionale. Questo articolo ha natura ordinamentale.

Art. 5 (Registro regionale)

L'articolo prevede l'istituzione del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori su strada mediante noleggio di autobus con conducente presso la struttura organizzativa regionale competente che provvede alla sua tenuta ed all'invio annuale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'elenco delle imprese esercenti l'attività di noleggio autobus con conducente, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici come previsto dalla legge 218/2003.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale in quanto le attività connesse al registro saranno svolte con le risorse organizzative e strumentali dell'Ente. Si attesta quindi l'invarianza organizzativa.

Art. 6 (Sanzioni amministrative)

L'articolo stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle imprese che pongono in essere violazioni concernenti la regolarità del servizio e la regolarità della documentazione a bordo degli autobus impiegati. Le sanzioni vanno da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 2.000,00 secondo quanto previsto dal d.m. 11 marzo 2004 recante "Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'art. 3, della L. 11 agosto 2003, n. 218".

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Comuni ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di

competenza regionale), e sono comunicate al SUAP per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 7.

Questo articolo ha natura ordinamentale.

Art. 7

(Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)

L'articolo prevede le eventuali ulteriori sanzioni amministrative non pecuniarie che possono essere applicate dal SUAP e che comportano la sospensione dell'attività o il divieto di prosecuzione della stessa. Anche in questo caso le sanzioni sono determinate ai sensi del d.m. 11 marzo 2004.

Questo articolo ha natura ordinamentale.

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria; dalle disposizioni di questa legge non derivano oneri a carico della finanza regionale.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Art. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo stabilisce le norme transitorie e finali. In particolare la Giunta regionale determina le modalità di tenuta del registro regionale, può definire moduli standardizzati per la SCIA che le imprese devono presentare ai SUAP, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, nonché disciplinare le modalità di accertamento periodico della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente.

Viene previsto che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le imprese che a tale data già esercitano l'attività di noleggio di autobus con conducente devono presentare al SUAP la SCIA. Decorso inutilmente il termine sopra indicato i titoli abilitativi precedenti cessano di avere efficacia.

Infine si rinvia alla legge 11 agosto 2003, n. 218 per quanto non previsto dalla presente legge.

Questo articolo ha natura ordinamentale.

Art. 10

(Abrogazione)

L'articolo prevede l'abrogazione della lettera h) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche). Tale disposizione prevede che era di competenza della Provincia (ora della Regione, con il passaggio delle funzioni in materia di trasporto, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13) l'autorizzazione ai Comuni per il rilascio delle licenze per l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus. Tale disposizione era di fatto superata con la legge 218/2003 che ha liberalizzato il settore.

Questo articolo ha natura ordinamentale.

Implicazioni organizzative

Si attesta l'invarianza organizzativa in quanto le attività verranno svolte con le risorse organizzative e strumentali dell'Ente.

SCHEDA DI ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La normativa euro-unitaria di riferimento, rispetto alla quale l'intervento legislativo in argomento appare compatibile, è costituita, in particolare, dai seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttiva n. 98/76/CE del Consiglio del 1° ottobre 1998 (recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395) che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; - regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; - regolamento (UE) n. 1055/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada.
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta di legge, pur da ascrivere alla materia del trasporto pubblico di competenza legislativa regionale residuale (articolo 117, quarto comma, Costituzione), interseca ambiti materiali di competenza esclusiva statale, quali la tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), Costituzione) e la sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera h), Costituzione).</p> <p>Al riguardo il legislatore statale è intervenuto con la legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), con cui sono stabiliti "i principi e le norme generali a tutela della concorrenza", prevedendo che spetti alle regioni, in particolare, l'adozione di atti legislativi o regolamentari concernenti l'esercizio dell'attività (articolo 4).</p> <p>La proposta prevede per l'avvio dell'attività la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge 241/1990, da presentare al SUAP comunale ai sensi del d.p.r. 160/2010. Con riguardo alla standardizzazione della modulistica, nelle norme finali è richiamato il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).</p> <p>Quanto all'apparato sanzionatorio, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per le tipologie indicate nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 del d.m. Infrastrutture e Trasporti 11 marzo 2004 (Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'art. 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218). Sono assenti previsioni in ordine alla tipologia di sanzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del medesimo d.m., tenuto conto delle criticità derivanti da possibili</p>

	<p>interferenze con la disciplina statale in materia di sicurezza, ordinamento civile e ambiente (sul punto cfr. C. cost. 129/2021).</p> <p>Per completezza, la proposta di legge non appare in contrasto con le recenti disposizioni statali in materia di controlli sulle attività economiche di cui al decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 (Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118).</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Non si rilevano profili di contrasto con le disposizioni statutarie. La proposta appare in armonia con i principi fondamentali dello Statuto, e, in particolare, con l'articolo 4 relativo allo sviluppo economico.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	<p>La proposta di legge reca l'abrogazione della lettera h) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), che attribuisce alle Province la titolarità di alcune funzioni amministrative in materia.</p> <p>Nell'ambito della materia del trasporto pubblico, è, altresì, vigente la legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente), che non presenta ambiti di interferenza con la proposta in argomento.</p>
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	La proposta di legge innova l'ordinamento regionale, disciplinando l'esercizio della specifica attività attraverso un apposito testo normativo.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Allo stato attuale, all'esame del Consiglio regionale risulta, in materia analoga, la proposta di legge n. 257 del 4 aprile 2024 a iniziativa del Consigliere Latini (Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 "Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale").